



*PER*

Roma, 20 NOV. 1986 19

Ministero  
della Marina Mercantile  
DIREZIONE GENERALE DEL DEMANIO  
MARITTIMO E DEI PORTI

Ad TUTTE LE CAPITANERIE DI PORTO  
LORO SEDI

Divisione XVII *Sea I*  
Prot. N. 5179473 *Allegati 1*  
A.2.50

Risposta al Foglio del  
Div. *Sea* N. 2

OGGETTO: Demolizione di opere abusive sul demanio marittimo - Art.  
54 Cod. Nav. -

CIRCOLARE N.: 22H  
SERIE: II  
TITOLO: Demanio Marittimo

e.p.c: A TUTTE LE DIREZIONI MARITTIME  
LORO SEDI  
A TUTTI GLI ENTI AUTONOMI  
PORTUALI  
LORO SEDI

*Cofa di Genova*

*parlarne fu le  
commissioni fatiche*

In correlazione alle previsioni della legge 28 febbraio 1985, n.47 (Norme in materia di controllo dell'attività urbanistica-edilizia, sanzioni, recupero e sanatoria delle opere abusive) è insorta una tematica di particolare rilevanza, per le sue connesse implicazioni, rappresentata dall'individuazione dell'attuale ambito di applicazione dell'art.54 del Codice della Navigazione.

Quanto precede in connessione in specie alle indicazioni contenute negli artt.5,7,14 e 27 della precitata legge n.47 e che per la legittimazione devoluta, alla stregua del loro combinato disposto, ai Comuni a procedere alla demolizione delle opere eseguite sul demanio marittimo in assenza di concessioni ed edificare, hanno appunto posto la problematica del rapporto attualmente esistente nella materia de quo tra la sfeca di intervento dei suddetti Organi, e la competenza attribuita all'Autorità Marittima dal summenzionato art.54 C.N.

7510  
F. P. 207

*J*

34988

*VI*



Roma 19

Ministero  
della Marina Mercantile

DIREZIONE GENERALE DEL DEMANIO  
MARITTIMO E DEI PORTI

Al

Divisione \_\_\_\_\_ Sex \_\_\_\_\_  
Prot. N° \_\_\_\_\_ Allegati \_\_\_\_\_

Risposta al Foglio del \_\_\_\_\_  
Div. \_\_\_\_\_ Sex \_\_\_\_\_ N° \_\_\_\_\_

OGGETTO: \_\_\_\_\_

- 2 -

La suesposta questione, stante la sua complessità, è stata sottoposta da questo Ministero alle valutazioni ed alle indicazioni dell'Avvocatura Generale dello Stato, che ha reso il suo richiesto parere con l'unita consultazione 3656/86 del 18 ottobre c.a., in sintesi concludente, per le ampie motivazioni addotte e correlate altresì alla disamina degli interessi rispettivamente tutelati dalla vigente normativa, per il carattere autonomo e concorrente, nei termini in proposito enunciati, dell'attività repressiva di cui all'art. 54 Cod. Nav. rispetto a quella prevista dalla legge 47/85.

Codeste Capitanerie di Porto, in presenza pertanto di fattispecie riconducibili alle previsioni di cui al succitato art. 54, vorranno quindi attenersi (e ciò nel contesto della confermata attribuzione nella sua interezza, a questa Amministrazione dei propri strumenti di autotutela nella gestione del demanio marittimo), ai criteri enunciati nella suaccennata consultazione.

Quanto precede ferma restando, beninteso, giusta quanto parimenti evidenziato dall'Avvocatura Generale dello Stato, l'esigenza dell'occorrente coordinamento in sede esecutiva tra codeste stesse Capitanerie di Porto ed i Comuni interessati in quelle delineate ipotesi che appunto richiedano, in ragione cioè delle misure repressive previste, tale coordinamento fra le Autorità rispettivamente competenti a sanzionarle.

Si rimane in attesa di un cenno di assicurazione.

IL MINISTRO

F.to DEGAN

Per copia conforme  
all'originale

IL PRIMO DIRIGENTE

Ar. Scipione de MARTINO ROSAROLL

DEM/pg



AR 7  
S - 77



MINISTERO DELLA MARINA MERCANTILE  
22 OTT. 1986  
GABINETTO

MOD. 71

18 OTT. 1986

Roma 19

Avvocatura Generale dello Stato

COD. AVV. POST. 00100

Proposta a nota

REGISTRI  
FJ

Partenza N.º 39742  
CS. N.º 3656/86

Posiz. \_\_\_\_\_

del 17 MAG. 1986

Dir. XVII Sez. I N.º 5174033 A.2.50

Allegati N.º \_\_\_\_\_

OGGETTO CS. 3656/86 - Demolizione opere abusive sul demanio marittimo - Art. 54 Cod. Nav.

AL MINISTERO DELLA MARINA MERCANTILE  
Direzione Generale del Demanio  
Marittimo e dei Porti

R O M A

ALL'AVVOCATURA DISTRETTUALE  
DELLO STATO  
G E N O V A

(rif. a nota n. 2734 del 3.5.86)

ALL'AVVOCATURA DISTRETTUALE  
DELLO STATO  
C A T A N Z A R O

(rif. a nota n. 2964 del 22.3.86)

Ministero della Marina Mercantile  
Direzione Generale del Demanio  
24 OTT. 1986  
Prot. n.º 5178820

*J.F. Campelli*

*Si propone l'ist. di un apposito ufficio di competenza tecnica e amministrativa, situate in Roma, nell'ambito dell'Amministrazione*

ISTITUTO POLGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - S.

In ordine alla prospettata questione dell'attuale ambito di applicazione dell'art. 54 C.N., in dipendenza delle previsioni della sopravvenuta legge 28.2.1985 n.



## *Avvocatura Generale dello Stato*

- 2 -

47, la Scrivente non può non concordare con le conclusioni cui sono autonomamente pervenute le Avvocature Distrettuali di Genova e di Catanzaro con le consultazioni trasmesse in copia.

Il potere attribuito all'autorità marittima dall'art. 54 C.N. per la repressione dell'abusivismo (occupazione e/o esecuzione di innovazione) sul demanio marittimo non può ritenersi infatti compreso, limitato o condizionato dal potere attribuito al Sindaco dall'art. 14 L. 47/1985 di ordinare e far eseguire la demolizione ed il ripristino dei luoghi in caso di esecuzione sul demanio (non da parte di amministrazioni statali) di opere in assenza di concessione ad edificare ovvero in totale o parziale difformità della medesima (potere, quest'ultimo, sussistente com'è ovvio, nei limiti in cui, versandosi fuori dell'ipotesi considerata dall'art. 81 comma secondo D.P.R. 616/1977, fosse stata necessaria la concessione comunale ad edificare).

Il potere di cui all'art. 54 C.N., che non è semplice espressione di una situazione dominicale, risulta funzionalmente preordinato alla tutela degli interessi specifici la cui cura è commessa all'Amministrazione statale, inerenti tra l'altro - sul piano strumentale - alla salvaguardia dell'idoneità ed usufruibilità per i pubblici



## *Avvocatura Generale dello Stato*

- 3 -

usi del mare dei beni del demanio marittimo.

Sempre con riguardo alla natura funzionale di ogni potere deve invece osservarsi che l'interesse salvaguardato dall'attribuzione al Sindaco dei poteri di cui all'art. 14 L. 47/1985 è quello, proprio dell'ente locale, inerente al rispetto nel territorio comunale dei valori urbanistici, per la rispondenza dell'attività urbanistico-edilizia alle norme di legge e di regolamento nonché alle prescrizioni degli strumenti urbanistici.

In quanto operanti su piani di interesse e per finalità diversi i due poteri possono venire a trovarsi in posizione concorrente tra di loro nella concretezza di una singola fattispecie, il che non significa che l'uno debba risultare eliso dall'altro (o a questo subordinato) ma che, rimanendo in principio entrambi legittimamente esercitabili, sussiste la sola necessità pratica di un loro coordinamento in Sede esecutiva.

In particolare, avuto riguardo ai presupposti di applicabilità dell'art. 54 C.N. (occupazione e innovazione in assenza di una concessione demaniale), mentre, come è ovvio, un problema di concorrenza di poteri non può porsi ove l'opera risulti eseguita senza concessione demaniale ma in base peraltro a concessione edilizia (nel qual caso



## Avvocatura Generale dello Stato

- 4 -

l'intervento repressivo non potrà che provenire dall'Amministrazione statale, sul fondamento del ripetuto art. 54) , un concorso di potere si realizza invece nell'ipotesi in cui all'assenza di concessione demaniale si aggiunga l'assenza di concessione edilizio.

Il principio che salvaguarda l'ambito delle rispettive competenze è quello della cooperazione, chiaramente espresso nella disposizione dell'art. 14 L. 47/1985, che impone al Sindaco, nel provvedere, di "darne comunicazione all'ente proprietario del suolo" (cfr. analogamente, pur in diversa ipotesi, l'art. 4 comma secondo ultima parte della stessa legge).

Analoga comunicazione, finalizzata al coordinamento delle azioni, dovrà curare, com'è ovvio, anche l'Amministrazione statale ove assumesse iniziative prima di ricevere comunicazioni dal Sindaco.

Rimane in definitiva salva l'autonoma configurabilità ad opera dello stesso fatto di ipotesi diverse di illecito amministrativo (così come uno stesso fatto può realizzare ipotesi diverse di reato in quanto risulti in violazione di diverse disposizioni della legge penale) che richiede, in ragione della natura delle misure repressive previste, un necessario coordinamento tra le

autorità rispettivamente competenti a sanzionarle.

Dato il rilievo di massima della questione, su di essa è stato sentito il Comitato Consultivo che si è espresso in conformità.

IL VICE AVVOCATO GENERALE

*Caravita*